



I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari istituite da imprese di assicurazione a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dalla propria situazione lavorativa.

I PIP sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I PIP sono costituiti sotto forma di **patrimonio separato e autonomo** rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.

I PIP sono realizzati mediante:

- ✓ **contratti di assicurazione sulla vita di ramo I**, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate;
- ✓ **contratti di assicurazione sulla vita di ramo III**, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Possono esistere anche **forme miste**, nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e III.

L'attività del PIP è disciplinata dal **Regolamento**, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, e dalle **Condizioni generali di contratto**.

Il Regolamento definisce gli elementi identificativi del PIP, le caratteristiche, la contribuzione, le prestazioni, i profili organizzativi e i rapporti con gli aderenti. Nel documento Condizioni generali di contratto, previsto dalla normativa che disciplina i contratti assicurativi, è contenuto l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione attraverso il quale è realizzato il PIP.

La COVIP vigila sulla gestione e sulle condizioni di trasparenza e di offerta al pubblico dei PIP conformi alla vigente normativa in tema di previdenza complementare (decreto legislativo 252/2005). Restano ferme le competenze dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, per i profili relativi alla stabilità delle imprese di assicurazione.

E' opportuno segnalare l'esistenza dei cosiddetti "vecchi PIP", ovvero forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti assicurativi istituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 che, non essendosi adeguate al decreto stesso, non possono raccogliere nuove adesioni.

I "vecchi PIP" non sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e non sono vigilati dalla COVIP bensì dall'IVASS.

Ecco cosa è importante sapere sui PIP



L'adesione

L'adesione a un PIP è volontaria, su base individuale e indipendente dalla condizione lavorativa; si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa. I PIP non possono essere destinatari di adesioni in forma tacita.

È possibile iscrivere i familiari fiscalmente a carico anche se non si è iscritti a propria volta.

L'iscrizione al PIP può avvenire:

- ✓ nelle sedi dell'impresa di assicurazione;
- ✓ tramite la rete di distribuzione;
- ✓ mediante *web*.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Informazioni chiave per l'aderente** in cui sono spiegate in modo sintetico le principali caratteristiche del PIP (ad esempio, modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include, inoltre, la **Scheda dei costi**, in cui vengono rappresentati i costi che l'iscritto sostiene durante la partecipazione al PIP;
- ✓ **La mia pensione complementare**, versione standardizzata - che fornisce una simulazione della pensione complementare che l'iscritto riceverà al momento del pensionamento, calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP (ammontare dei contributi versati, durata di partecipazione, rendimenti realizzati).

Questi documenti sono consultabili anche sui siti *web* delle imprese di assicurazione istitutrici del PIP insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, oltre al **Regolamento**, è disponibile la **Nota informativa** che descrive in modo dettagliato le caratteristiche del PIP e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.



Prima di sottoscrivere il Modulo di adesione l'aderente compilerà un **Questionario di autovalutazione** con l'obiettivo di raccogliere alcune informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali, la situazione personale e le aspettative pensionistiche.

Sulla base di tali informazioni, l'aderente potrà orientarsi verso la linea di investimento a lui più adeguata rispetto al profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.



La contribuzione

DA RICORDARE

Nel documento Informazioni chiave per l'aderente trovi tutte le notizie utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti

La posizione individuale viene alimentata solo dal contributo dell'aderente, che può scegliere l'importo e la periodicità dei versamenti. Nel corso del tempo è possibile modificare le proprie scelte.

Il lavoratore dipendente del settore privato può versare anche il solo TFR.

Il lavoratore dipendente del settore pubblico può versare solo il proprio contributo, ma non il flusso di TFR.

PER SAPERNE DI PIÙ

Per i dipendenti pubblici leggi la Scheda "[I fondi pensione nel pubblico impiego](#)"

Trattandosi di adesioni individuali, **l'iscritto non ha diritto al contributo del datore di lavoro**, il quale può comunque decidere di contribuire al PIP scelto dal proprio dipendente.



La scelta della linea di investimento

DA RICORDARE

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche delle linee di investimento dei PIP nella Nota informativa, disponibile sul sito *web* dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP

In base alle caratteristiche del PIP, l'iscritto può scegliere di collegare la rivalutazione della sua posizione individuale a:

- ✓ una gestione separata;
- ✓ uno o più fondi interni o OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);
- ✓ una combinazione delle due precedenti modalità.

La **gestione separata** è caratterizzata da una composizione degli investimenti tipicamente prudentiale e, nella maggior parte dei casi, da una garanzia di restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo. Di norma, tale garanzia prevede il cosiddetto "consolidamento" annuo dei rendimenti attribuiti (ciò significa che, se in un anno il rendimento della gestione è superiore a quello garantito, tale maggior valore viene definitivamente acquisito dall'iscritto e non può essere intaccato da eventuali risultati negativi che si realizzassero negli anni successivi).

I **fondi interni o OICR** sono linee di investimento (o comparti) caratterizzate da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

Le linee di investimento sono classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ obbligazionarie pure o miste (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
- ✓ bilanciate (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
- ✓ azionarie (investono solo o principalmente in azioni).

Prima di effettuare la scelta della linea di investimento è importante:

- ✓ conoscere quanti anni ti mancano per ottenere la pensione di base;
- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base;
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio;
- ✓ conoscere il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta della linea di investimento occorre anche tenere conto dei differenti livelli di costo relativi alle diverse linee di investimento offerte.

La scelta della linea di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dal **Regolamento** del PIP.

DA RICORDARE

Il Questionario di autovalutazione, da compilare prima dell'adesione, ti dà un'indicazione della linea ritenuta più idonea tenendo conto delle caratteristiche personali e delle tue esigenze previdenziali



La gestione degli investimenti

DA RICORDARE

Nella Nota informativa sono riportate le caratteristiche delle diverse linee di investimento e i rendimenti medi ottenuti in diversi orizzonti temporali.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo

La gestione degli investimenti è effettuata dalla stessa impresa di assicurazione che ha istituito il PIP, con possibilità di delega ad altri soggetti abilitati.

Nel **Documento sulla politica di investimento**, predisposto dall'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP, vengono individuati gli obiettivi di investimento da realizzare, i criteri da seguire per la loro attuazione, i compiti dei soggetti coinvolti nel processo, il sistema dei controlli dei risultati conseguiti.

La politica di investimento seguita da ciascuna linea viene in genere sintetizzata nel "*portafoglio benchmark*" che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie categorie di strumenti finanziari; esso costituisce un parametro di riferimento per la verifica dei risultati ottenuti dalla gestione degli investimenti del PIP.



I costi

Durante la fase di accumulo l'iscritto sostiene costi per l'attività di amministrazione, la gestione del patrimonio e l'attività di collocamento del PIP.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece trattenuti:

- ✓ con riferimento ai contratti di Ramo I, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
- ✓ con riferimento ai contratti di Ramo III, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante prima dell'adesione e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica conoscere l'**Indicatore sintetico dei costi (ISC)**.

DA RICORDARE

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che l'aderente sostiene.

Confrontando l'ISC delle linee di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente.

Nel documento Informazioni chiave per l'aderente trovi l'ISC di ciascuna linea del PIP.

Sul sito *web* della COVIP sono pubblicate le Schede dei costi di tutte le forme pensionistiche nonché il Comparatore dei costi (http://www.covip.it/sc_dinamico/)



L'informativa agli iscritti in fase di accumulo

Sul sito dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP, nella sezione riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione maturata.

Inoltre, ogni anno l'impresa di assicurazione trasmette all'iscritto in formato cartaceo o mediante posta elettronica le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la **Comunicazione periodica**.

Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sulla contribuzione e sull'andamento dell'investimento prescelto. Inoltre, consente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e di conoscere l'evoluzione del piano pensionistico dell'aderente.

Con la Comunicazione periodica viene trasmesso il documento **La mia pensione complementare**, versione personalizzata, che fornisce una simulazione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo presunto della rendita attesa al momento del pensionamento.

La simulazione della pensione complementare può essere utile all'aderente per valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo alla linea di investimento e/o al livello contributivo.

DA RICORDARE

Sul sito *web* dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP puoi trovare la Nota informativa e altre informazioni relative al PIP stesso. Nella sezione riservata puoi effettuare una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura



Il trasferimento della posizione individuale

DA RICORDARE

Consulta il Comparatore dei costi pubblicato sul sito web della COVIP (http://www.covip.it/isc_dinamico/)

Trascorsi due anni dall'adesione, l'iscritto può chiedere il **trasferimento** della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà, è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche.

Per tale ragione, i soggetti che raccolgono le adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda dei costi** della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta.



Le prestazioni al momento del pensionamento

La rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'iscritto che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni, può trasformare la sua posizione individuale in una **rendita** calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

Il pagamento della rendita è effettuato dall'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal PIP.

Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà ad essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina al momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La prestazione in capitale

Si può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in capitale.

La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Nell'ottica di favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l'accesso alla pensione, la legge di bilancio 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**) che consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle esigenze dell'aderente) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

DA RICORDARE

Leggi la Nota informativa che contiene elementi di maggiore dettaglio sulle prestazioni di previdenza complementare



PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda "Le anticipazioni e i riscatti" nella [Guida introduttiva alla previdenza complementare](#)



Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dal Regolamento del PIP l'iscritto può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione);
- ✓ **riscatto** parziale o totale della posizione individuale maturata.

Profili organizzativi

DA RICORDARE

Nella Nota informativa puoi trovare ulteriori informazioni relativamente al Responsabile nonché agli altri soggetti coinvolti nella gestione del PIP (impresa di assicurazione, depositario, revisore contabile e soggetti deputati alla raccolta delle adesioni)

Il *Responsabile del PIP*, nominato dall'impresa di assicurazione, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa (anche secondaria emanata dalla COVIP) e delle previsioni contenute nel Regolamento; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione in merito ai risultati dell'attività svolta; provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del PIP alla COVIP.